

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 809

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONTRESORI, GOLFARI, D'AMELIO,  
DE GIUSEPPE, DONATO, FONTANA Albino, FOSCHI, INZERILLO,  
MEO, DI LEMBO, BARGI, COVIELLO, DI STEFANO e GRASSI  
BERTAZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1992**

**Legge-quadro in materia di demolizione e recupero  
di veicoli a motore**

ONOREVOLI SENATORI. - Non ci sarebbe bisogno di una legge per disciplinare la demolizione e il recupero dei veicoli a motore perchè la materia risulta già normata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Esso, tra l'altro, affida alle Regioni precise procedure di programmazione e di amministrazione dei rifiuti speciali, all'interno dei quali vanno compresi quelli derivanti dai veicoli a motore, rimorchi e simili.

Tuttavia, l'attuazione concreta delle norme generali dettate dal citato decreto del Presidente della Repubblica (che è inteso all'attuazione delle direttive 75/442/CEE, 76/403/CEE e 78/319/CEE), ha dato adito ad interpretazioni difformi da Regione a Regione, per cui appare opportuno disciplinare, con una legge-quadro, i principi generali ai quali le Regioni debbono uniformare la loro normativa e l'obbligo per le Regioni stesse di emanare tale normativa, in difetto della quale la redazione del piano diventa di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Il disegno di legge che si propone è composto da nove articoli.

L'articolo 1 pone la normativa in materia di demolizione e recupero dei veicoli a motore nel quadro delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali, e ne indica la caratteristica di legge-quadro.

L'articolo 2 fissa il campo di applicazione della legge.

L'articolo 3 concerne il contenuto delle leggi regionali ed in particolare detta i principi concernenti la gestione dei centri di raccolta, il rilascio dell'autorizzazione

amministrativa e la sua durata e cessione, la predisposizione di un piano regionale delle aree di raccolta verificandone la compatibilità ambientale ed urbanistica e stabilendo le condizioni per il ripristino e la sistemazione delle aree.

L'articolo 4 stabilisce che l'autorizzazione sostituisce ogni altro atto concessivo e deve essere inviata al Ministero dell'ambiente qualora l'area ricada in zona vincolata.

L'articolo 5 prevede, in caso di inerzia della Regione, l'esercizio di poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello dell'ambiente. Prevede altresì la valenza territoriale del piano regionale e la sua revisione periodica.

L'articolo 6 stabilisce che gli atti in materia di demolizione sono regolati dalle norme sul procedimento amministrativo.

L'articolo 7 determina la formazione del catasto regionale delle aree di raccolta e la trasmissione, ogni anno, di tutti i dati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'articolo 8 prevede nei centri di raccolta un responsabile legale, sancisce l'obbligo per il proprietario del veicolo di chiedere la cancellazione dal pubblico registro automobilistico, affida al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, il compito di individuare i ricambi di recupero che possono essere commercializzati.

L'articolo 9 stabilisce infine che fino all'entrata in vigore dei piani regionali le autorizzazioni sono rilasciate in base alla legislazione vigente.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali ai quali le Regioni devono uniformare la loro normativa in materia di demolizione e recupero dei veicoli a motore, ai sensi degli articoli 2, 6 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nel quadro delle attività di smaltimento dei rifiuti speciali.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

### Art. 2.

1. I principi di cui all'articolo 1, si applicano ai materiali provenienti da demolizioni di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, di cui all'articolo 2, quarto comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

### Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni emanano norme legislative in materia di demolizione e recupero dei veicoli a motore, ovvero modificano le norme già emanate in materia, attenendosi ai seguenti principi:

a) i centri di raccolta sono gestiti dal proprietario del suolo o dai comuni;

b) l'attivazione, da parte del proprietario del suolo, del centro di raccolta è soggetta ad autorizzazione amministrativa, rilasciata dal sindaco;

c) il centro di raccolta può essere dato in concessione a un terzo imprenditore che ne faccia richiesta, qualora il proprietario del suolo ne cessi la gestione, ovvero non presenti domanda di autorizzazione entro un termine prefissato o sia decaduto dall'autorizzazione;

d) l'autorizzazione può essere accordata quando il centro sia localizzato in area inclusa in un piano regionale delle aree di raccolta; il piano può essere delegato dalle Regioni alle province;

e) la disciplina del piano regionale deve individuare e qualificare le aree di raccolta verificandone la compatibilità con i vincoli insistenti sul territorio e determinando specifici criteri per la valutazione dell'impatto ambientale. Con il piano vengono altresì determinate le condizioni economico-gestionali cui dovranno attenersi i gestori delle aree;

f) l'autorizzazione deve riferirsi ad uno specifico progetto che il proponente sottopone a valutazione delle autorità competenti; tale progetto deve comprendere le misure di sicurezza, deve essere conforme alla prescrizione della valutazione di impatto ambientale prevista dal piano regionale e deve contenere le misure di ripristino o di destinazione d'uso finale del territorio già oggetto dell'attività;

g) l'autorizzazione ha una durata correlata alle caratteristiche dell'area di raccolta e può prevedere idonee garanzie per la realizzazione del ripristino;

h) i centri dismessi e abbandonati devono trovare entro un periodo determinato una destinazione finale a cura della proprietà, che deve provvedere agli oneri di ripristino e di sistemazione dell'area.

#### Art. 4.

1. L'autorizzazione rilasciata al termine del procedimento prescritto all'articolo 3, tiene luogo di ogni altro atto autorizzativo o concessivo. Per le zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

agosto 1985, n. 431, il provvedimento sarà trasmesso al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal citato decreto-legge n. 312 del 1985, e integrato dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

#### Art. 5.

1. Qualora le Regioni non provvedano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla formazione ed approvazione del piano previsto all'articolo 3, comma 1, lettera e), la redazione del piano è di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti gli organi regionali competenti per i vincoli sul territorio. Il piano è adottato con delibera del Consiglio dei ministri.

2. Il piano regionale ha valenza territoriale e le sue prescrizioni e previsioni sostituiscono automaticamente le prescrizioni e previsioni dei piani regolatori comunali e di quelli di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. Il piano regionale è sottoposto a revisione periodica con le medesime modalità di cui al comma 1.

#### Art. 6.

1. Gli atti amministrativi delle regioni, delle province e dei comuni in materia di demolizione sono regolati dalle norme sul procedimento amministrativo.

2. La Regione disciplina la materia di cui alla presente legge, prevede le ipotesi di trasgressione e le relative sanzioni amministrative.

#### Art. 7.

1. Ai fini della redazione del catasto regionale dei centri di raccolta, la Regione

predispone uno schema di catasto cui i comuni devono attenersi.

2. Le Regioni sono tenute a fornire annualmente i dati del catasto regionale al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Devono altresì trasmettere i dati dei centri dismessi e abbandonati.

#### Art. 8.

1. Ogni centro di raccolta e recupero deve indicare un responsabile dell'impianto agli effetti legali.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al settimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il proprietario di veicolo a motore conferito ai centri di raccolta e recupero produce contestualmente copia della domanda di cancellazione dal pubblico registro automobilistico (PRA).

3. È consentito il commercio dei ricambi di recupero da automobili demolite solo per le parti che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli a motore. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'interno, indica con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ricambi di recupero commercializzabili.

#### Art. 9.

1. Fino all'entrata in vigore dei piani regionali, le autorizzazioni sono rilasciate in base alla legislazione vigente.